


# COMUNE DI PALERMO

Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il miglioramento statico, con particolare riguardo ai corpi A, E ed H, del complesso monumentale di Santa Chiara compreso tra Rua Formaggi e piazza Santa Chiara a Palermo

## LEGENDA COMPLESSO S. CHIARA

- A Laboratori - Alloggi
- B Accoglienza
- C Testro
- D Aule Didattiche
- E Refettorio - Cucina
- F Comunita' Alloggio
- G P.G.S. - Oratorio
- H Comunita' Alloggio
- I Chiesa
- L-M-N Spazi Liberi



## PROGETTO ESECUTIVO

|                                     |  |        |
|-------------------------------------|--|--------|
| CODICE ELABORATO<br><b>G.D007.G</b> | OGGETTO:<br>Capitolato Speciale di Appalto: Norme Generali e Schema di Contratto | SCALA: |
| CODICE FILE<br>G.D007.G             |  |        |

| REVISIONE N° | DATA           | DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI |
|--------------|----------------|---|
| E            | Settembre 2013 | Aggiornamento a Nuovo Prezziario Regionale                |
| F            | MAGGIO 2015    | Aggiornamento   |
| G            | Novembre 2016  | Aggiornamento a seguito verifica                          |

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Bruno ORLANDO

VISTI:

PROGETTAZIONE:  
Ing. Antonio Alparone  
Arch. Giuseppe Costa



COMUNE DI PALERMO  
Ufficio Città Storica

DIREZIONE LAVORI:  
Direttore Lavori: Ing. Antonio Alparone  
Direttore Operativo: Arch. Giuseppe Costa

Vista la verifica del 29/11/2016, si esprime **Parere tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, prot. n. 1909718 del 29/11/2016, e si **valida** ai sensi dell'art. 26 comma 8 del del D. Lgs. 50/2016, con contestuale atto prot. n.1914024 del 30/11/2016.

RESPONSABILE PER LA SICUREZZA:  
Arch. Calogero Marzullo





I.R.U.P.  
Ing. B. ORLANDO

**Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Prima:**  
DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

**“SCHEMA DI CONTRATTO”**

ADEGUATO al d. lgs n. 50 del 19.04.2016 (\*)

(\*) Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016 "Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione"

|   |   |
|---|---|
| <b>LAVORI :</b> INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STATICO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A, E ED H DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA COMPRESO TRA RUA FORMAGGI E PIAZZA SANTA CHIARA IN PALERMO |   |
| <b>IMPRESA :</b><br>.....<br>.....<br>.....   | <b>PROGETTISTA :</b><br> |
| <b>VISTO:</b>   | <b>DATA:</b><br>         |

## Sommarario

|  |    |
|--|----|
| NORME DI RIFERIMENTO e ABBREVIAZIONI.....  | 4  |
| SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO di LAVORI .....   | 5  |
| TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO.....  | 7  |
| Art. 1. - CONFERIMENTO APPALTO - IMPORTI - CATEGORIE DI OPERE .....                        | 7  |
| Art. 2. - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....  | 9  |
| Art. 3. - CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....                  | 10 |
| Art. 4. - ACCETTAZIONE APPALTO – DICHIARAZIONI PRELIMINARI -<br>CONDIZIONI.....            | 10 |
| Art. 5. - CAUZIONE DEFINITIVA .....  | 11 |
| Art. 6. - POLIZZA ASSICURATIVA – C.A.R. E R.C.T.....                                       | 12 |
| Art. 7. - IMPORTO DELL'APPALTO .....   | 13 |
| Art. 8. - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....                                     | 13 |
| Art. 9. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DEI<br>REGOLAMENTI .....       | 13 |
| Art. 10. - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE<br>ALL'APPALTATORE..... | 14 |
| Art. 11. - PAGAMENTI.....  | 14 |
| Art. 12. - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE .....                          | 14 |
| Art. 13. - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE .....                                   | 14 |
| Art. 14. - NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO.....   | 15 |
| Art. 15. - FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ....                            | 15 |
| Art. 16. - SPESE.....  | 15 |
| Art. 17. - REGIME FISCALE.....   | 16 |
| Art. 18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....  | 16 |
| Art. 19. - FORO COMPETENTE .....   | 16 |
| TITOLO 2- ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO.....   | 17 |
| Art. 20. - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA.....  | 17 |
| Art. 21. - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA .....  | 17 |
| Art. 22. - DIVIETI ED OBBLIGHI DEL CONTRATTO .....   | 17 |
| Art. 23. - SUBAPPALTO.....   | 18 |
| Art. 24. - DISCIPLINA GENERALE DEL SUBAPPALTO .....  | 19 |
| Art. 25. - SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA.....  | 21 |
| Art. 26. - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA .....  | 21 |
| Art. 27. - COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE .....                             | 22 |
| TITOLO 3- ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....   | 23 |
| Art. 28. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - DISCORDANZE ....                      | 23 |
| Art. 29. - PROGRAMMA DEI LAVORI .....  | 23 |
| Art. 30. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – PENALI.....                                      | 24 |
| Art. 31. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI.....                          | 25 |
| Art. 32. - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.....                                 | 26 |
| Art. 33. - VARIANTI.....   | 26 |
| Art. 34. - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....  | 28 |
| Art. 35. - PREZZI DI ELENCO.....   | 28 |
| Art. 36. - REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO .....  | 28 |
| Art. 37. - ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.....   | 29 |
| Art. 38. - ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE .....  | 29 |
| Art. 39. - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – PAGAMENTI IN ACCONTO .....                     | 30 |
| Art. 40. - ULTIMAZIONE LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO O REGOLARE<br>ESECUZIONE.....      | 31 |
| Art. 41. - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....  | 32 |

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Art. 42. - | PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....   | 32 |
| Art. 43. - | LAVORO NOTTURNO E FESTIVO .....  | 33 |
| Art. 44. - | DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA .....  | 33 |
| Art. 45. - | TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI – ESTENSIONE DI<br>RESPONSABILITÀ.....                   | 33 |
| Art. 46. - | SICUREZZA .....  | 34 |
| TITOLO 4 - | ONERI E OBBLIGHI .....   | 38 |
| Art. 47. - | Oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore .....                                    | 38 |
| Art. 48. - | Oneri e obblighi dell'Appaltatore soggetti a rimborso .....                                  | 41 |
| Art. 49. - | Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori .....                   | 42 |
| Art. 50. - | Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori<br>43 |    |
| Art. 51. - | Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici.....               | 43 |
| Art. 52. - | Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere .....                                    | 43 |
| Art. 53. - | Controlli della Stazione Appaltante.....   | 43 |
| Art. 54. - | Controlli diversi .....  | 45 |
| TITOLO 5 - | DISPOSIZIONI FINALI .....  | 46 |
| Art. 55. - | RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE ....                                | 46 |
| Art. 56. - | DANNI .....  | 46 |
| Art. 57. - | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI<br>46                            |    |
| Art. 58. - | RISERVE.....   | 47 |
| Art. 59. - | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....   | 48 |
| Art. 60. - | ACCORDO BONARIO.....   | 48 |
| Art. 61. - | TRANSAZIONE .....  | 49 |
| Art. 62. - | ARBITRATO .....  | 49 |
| Art. 63. - | ACCESSO AGLI ATTI.....   | 49 |
| Art. 64. - | RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO .....   | 49 |

## NORME DI RIFERIMENTO e ABBREVIAZIONI

Nel presente Capitolato - schema di contratto - sono adottate le seguenti abbreviazioni

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice (Codice dei Contratti)</b>             | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   |
| <b>Capitolato generale</b>                       | Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145  |
| <b>Regolamento</b>                               | D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».   |
| <b>D.lgs 81/08</b>                               | il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro   |
| <b>Amministrazione/ S.A. Stazione Appaltante</b> | il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto  |
| <b>Appaltatore</b>                               | Impresa appaltatrice: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto   |
| <b>RUP</b>                                       | Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento (fino all'entrata in vigore delle linee guida ANAC indicate all'art. 31 co. 5° del Codice dei contratti);  |
| <b>DL (Direttore dei Lavori)</b>                 | l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 101 co. 3° del Codice dei contratti e delle linee guida dell'ANAC di cui all'art. 111 co. 2° Codice dei contratti;  |
| <b>DURC</b>                                      | il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;  |
| <b>SOA</b>                                       | l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento n° 207/2010 (Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti);   |
| <b>PSC</b>                                       | il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs 81/08;   |
| <b>POS</b>                                       | il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;   |
| <b>Costo del personale</b>                       | il costo del personale impiegato nei lavori (art. 30 co 4° Codice dei contratti) a cui è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10° Codice dei contratti);  |
| <b>Oneri di sicurezza aziendali</b>              | i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. Tali oneri sono aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali previste dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010 (Fino alla data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui all'articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.                            |
| <b>Costi di sicurezza</b>                        | i costi che derivano per l'attuazione del PSC ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto - rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso. |

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA  
Comune di Palermo

N. .... Repertorio

N. .... Raccolta

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO di LAVORI***(Redatto conformemente all'art. 43, comma 1 – regolamento generale D.P.R. 207/2010)*

INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STATICO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A, E ED H DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA COMPRESO TRA RUA FORMAGGI E PIAZZA SANTA CHIARA IN PALERMO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Stazione Appaltante                | <b>Comune di Palermo - Ufficio Città Storica -</b> |
| Provincia di                       | <b>Palermo</b>                                     |
| Comune                             | <b>Palermo</b>                                     |
| Numero di repertorio               | _____  |
| Ditta appaltatrice                 | _____  |
| Importo lavori a base d'asta       | <b>€ 750.000,00 al lordo degli o.s.</b>            |
| Importo oneri sicurezza            | <b>€ 86.882,12 non soggetto a ribasso d'asta</b>   |
| Importo soggetto a ribasso d'asta  | <b>€ 663.117,88</b>                                |
| Ribasso in %                       | _____  |
| Importo del Ribasso                | € _____  |
| Importo netto dei lavori appaltati | € _____  |

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in ..... (Prov. ....) presso la sede del ..... innanzi a me nella qualità di ..... senza l'assistenza di testimoni per avervi i componenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

**SONO PRESENTI**

– Da una parte: il Sig. ...., nato a ..... (Prov. ....) il giorno ..... residente a ..... (Prov. ....), domiciliato per la carica in ..... che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Palermo Ufficio ..... con sede in ..... Palermo, Cod. Fisc./Part. IVA .....

di seguito nel presente atto denominato **Amministrazione o Stazione Appaltante**

– Dall'altra: il Sig. ...., nato a ..... (Prov. ....) il giorno ..... residente a ..... (Prov. ....) - ..... che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....), Cod. Fisc./Part. IVA .....

di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Appaltatore**

Dei componenti, della cui identità io ..... nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

**PREMESSO CHE**

- la Stazione Appaltante è titolata/proprietaria dell'immobile del quale dispone liberamente, sito in ..... via ....., distinto al Catasto Urbano al foglio mappale n. ...., part. n. ....;
- con atto deliberativo/determinazione/atto n. .... del ..... è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di €1.093.800,00, di cui €750.000,00, per lavori a base di appalto ed € 343.800,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro 663.117,88 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro 86.882,12 e somme relative al costo del personale (non soggette a ribasso) pari ad Euro 258.671,89;
- con atto deliberativo/determinazione/atto n. .... del ..... per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito o altro), autorizzata l'indizione della gara, fissandone modalità e criteri.
- a seguito di ..... (indicare la procedura di affidamento), i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (singola, associata o consorziata) che ha offerto il ribasso del .....% (Allegato .....) sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso;
- con atto deliberativo/determinazione/atto n. .... del ..... sono stati approvati i verbali di gara del \_\_\_\_\_ e dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore della suddetta impresa, per l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto, di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo di € \_\_\_\_\_, relativo alla parte depurata del ribasso e dell'importo di € \_\_\_\_\_, relativo agli oneri di sicurezza e al costo del personale (non soggette a ribasso);
- sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
- con atto deliberativo/determinazione/atto n. .... in data ....., a seguito esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dell'impresa, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la precedente determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto dell'importo finanziato di € \_\_\_\_\_ compresa I.V.A. impegnato al pertinente capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_, parificato l'impegno all'importo dell'aggiudicazione;
- un estratto degli esiti di aggiudicazione è stato pubblicato, secondo quanto previsto dall'art. 98 e con le modalità di cui all'art. 72 del Codice, sui seguenti organi: ..... alle rispettive date del .....
- è trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 10, del Codice e s.m. ed integrazioni;
- l'impresa è in possesso della certificazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto dell'appalto (N.B. verificare sempre tramite sito informatico il permanere della validità SOA);
- il Responsabile Unico del Procedimento Arch/Ing \_\_\_\_\_ ed il titolare/legale rappresentante dell'Impresa, Sig. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, hanno sottoscritto il verbale con i contenuti di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 (Allegato\_...);
- ai sensi dell'art. 103 del Codice l'Impresa a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice, e tenuto conto dell'art.11 comma 3 lett.a) del regolamento di attuazione della L.R. 12/2011, approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n.13, nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, ha prestato la cauzione definitiva, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.123 del 12.03.2004 del Ministro della Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n.109 del 11.05.2004, rilasciata da..... giusta polizza n. .... in data ..... per l'importo di € ..... acquisita agli atti della Stazione Appaltante e del RUP.
- (EVENTUALE)
- L'importo della cauzione, determinato come per legge, è stato ridotto del 50% in quanto l'Impresa è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_)
- a carico del titolare/legale rappresentante \_\_\_\_\_ (EVENTUALE: e dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale) \_\_\_\_\_ nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e s.m., come risulta dal citato allegato certificato della C.C.I.A.A. rilasciato in data \_\_\_\_\_
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ricevuta dall'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ il....., in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 22.6.2006 di recepimento del "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 12/07/05 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture della Sicilia, sono state richieste le informazioni di cui al d. lgs. 159/2011 e ad oggi non è pervenuta comunicazione alcuna; qualora dovesse pervenire un'informativa negativa, la Stazione Appaltante, può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- ovvero:
- sono state acquisite, inoltre, giusta nota n..... del..... della Prefettura di ....., Ufficio Territoriale del Governo, in ottemperanza in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 22.6.2006 di recepimento del "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 12/07/05 fra la Regione Siciliana, il Ministero

dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture della Sicilia, le informazioni ai sensi del **d. lgs. 159/2011**, dalle quali non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

- Ovvero, (in caso di importo sopra soglia)
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Ufficio Contratti sono state richieste alla Prefettura di \_\_\_\_\_ Ufficio Territoriale del Governo, le informazioni ai sensi del **d. lgs. 159/2011** e ad oggi non è pervenuta comunicazione alcuna; qualora dovesse pervenire un'informativa negativa, la Stazione Appaltante, può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- ovvero:
- sono state acquisite, inoltre, ai sensi **d. lgs. 159/2011**, giusta nota n..... del..... della Prefettura di \_\_\_\_\_, Ufficio Territoriale del Governo, le informazioni di cui al medesimo decreto, dalle quali non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
- .....

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 1. - CONFERIMENTO APPALTO - IMPORTI - CATEGORIE DI OPERE

La Stazione Appaltante affida in appalto all'appaltatore, che dichiara di assumerlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i lavori denominati "**Interventi urgenti per la messa in sicurezza e miglioramento statico con particolare riguardo ai corpi A, E ed H del complesso monumentale di Santa Chiara compreso tra Rua Formaggi e piazza Santa Chiara in Palermo**" da eseguire sull'immobile descritto nelle premesse in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

Il Capitolato Generale d'Appalto, benché non allegato, s'intende far parte integrante del presente atto.

Seppure non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante i sottoelencati atti, che le parti dichiarano di conoscere integralmente e che, sottoscritti in ogni pagina dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, in segno di accettazione senza eccezioni e riserve, sono conservati unitamente al presente agli atti di questa Stazione Appaltante:

1. Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Schema di contratto;
2. Capitolato Speciale d'Appalto Parte II – Specificazione delle Prescrizioni Tecniche;
3. Elenco Prezzi Unitari;
4. Cronoprogramma dei lavori;
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
6. Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa in conformità al PSC.
7. Elaborati progettuali di seguito elencati:



| Codifica Elaborato |           |      | Titolo Elaborato  |  | Oggetto<br>(Emissione/Oggetto Revisione)                             |
|--------------------|-----------|------|---|--|--|
| Parte di Opera     | Elaborato | Rev. | Totale Elaborati : 34   |  |  |
| G                  | R 01      | B    | Relazione GENERALE  |  | Emissione  |
| G                  | D001      | F    | Capitolato di Appalto   |  | Aggiornamento a seguito Verifica                                     |
| G                  | D002      | D    | Quadro Economico  |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| G                  | D003      | D    | Computo Metrico   |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| G                  | D004      | D    | Elenco Prezzi Unitari   |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| G                  | D005      | D    | Analisi Nuovi Prezzi  |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| G                  | D006      | C    | Cronoprogramma dei Lavori   |  | Emissione  |
| G                  | D007      | F    | Schema di contratto   |  | Aggiornamento a seguito Verifica                                     |
| G                  | D008      | C    | Quadro Incidenza percentuale della Manodopera                               |  | Emissione  |
| G                  | D009      | A    | Piano di Manutenzione dell'Opera  |  | Emissione  |
| G                  | D010      | A    | Distinta Competenze Tecniche  |  | Emissione  |
| 0                  | D001      | A    | Planimetria Generale  |  | Emissione  |
| 0                  | D002      | A    | Inquadramento Urbanistico   |  | Emissione  |
| 0                  | R 01      | C    | Relazione Tecnica e di Calcolo  |  | Ottemperanza prescrizioni Genio Civile Palermo                       |
| A                  | D001      | A    | Corpo A - Stato di fatto - Planimetrie                                      |  | Emissione  |
| A                  | D002      | A    | Corpo A - Stato di fatto - Prospetti  |  | Emissione  |
| A                  | D003      | A    | Corpo A - Stato di fatto - Sezioni  |  | Emissione  |
| A                  | D004      | C    | Corpo A - Demolizioni e Interventi solaio a quota +10.51                    |  | Revisione  |
| A                  | D005      | B    | Corpo A - Demolizioni Controsoffitto a quota +19.00                         |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| A                  | D006      | B    | Corpo A - Interventi Colonne Porticato                                      |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| A                  | D007      | B    | Corpo A - Interventi - Particolari Costruttivi                              |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| A                  | D008      | A    | Corpo A - Interventi - Fasi Costruttive Solai                               |  | Emissione  |
| A                  | D009      | A    | Corpo A - Progetto - Abaco Infissi  |  | Emissione  |
| H                  | D001      | A    | Corpo H - Stato di fatto - Planimetrie                                      |  | Emissione  |
| H                  | D002      | A    | Corpo H - Stato di fatto - Prospetti  |  | Emissione  |
| H                  | D003      | A    | Corpo H - Stato di fatto - Sezioni  |  | Emissione  |
| H                  | D004      | C    | Corpo H - Demolizioni e Interventi solaio a quota -4.16                     |  | Revisione  |
| H                  | D005      | C    | Corpo H - Demolizioni e Interventi solaio a quota +2.08                     |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| H                  | D006      | B    | Corpo H - Demolizioni e Interventi solaio a quota +6.27                     |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| H                  | D007      | B    | Corpo H - Interventi - Particolari Costruttivi                              |  | Ottemperanza prescrizioni Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali |
| H                  | D008      | A    | Corpo H - Interventi - Fasi Costruttive Solai                               |  | Emissione  |
| H                  | D009      | A    | Corpo H - Progetto - Schema impianto elettrico piante a quota -8.48 e -4.16 |  | Emissione  |
| H                  | D010      | A    | Corpo H - Progetto - Schema impianto elettrico piante a quota +2.08 e +6.26 |  | Emissione  |
| H                  | D011      | A    | Corpo H - Progetto - Abaco Infissi  |  | Emissione  |

In tutti i documenti richiamati, i riferimenti alla Amministrazione comunale, ovvero al Committente o alla Pubblica Amministrazione, devono intendersi relativi alla "Stazione Appaltante", come sopra specificato.

**Il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori sono considerati atti estranei al contratto.**

Le opere oggetto del presente appalto possono sommariamente riassumersi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo verranno impartire dalla direzione dei lavori, secondo quanto descritto nei suddetti elaborati di progetto e secondo quanto riportato al seguente art. 2

L'importo complessivo posto a base dell'affidamento ammonta a € 750.000,00, come risulta dalla specificazione delle parti d'opera e dalle varie categorie di lavoro di cui al prospetto seguente:

| RIEPILOGO CAPITOLI  | Importo sub Cap. | Inc. %.        | IMPORTO           |
|---|------------------|----------------|-------------------|
| <b>OG 2: Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela</b> |                  |                | <b>750.000,00</b> |
| Oneri speciali sicurezza inclusi nei lavori                               | € 65 294.55      | 8.71%          |                   |
| Dismissioni e smontaggi   | € 152 779.81     | 20.37%         |                   |
| Consolidamenti e murature   | € 144 299.19     | 19.24%         |                   |
| Orizzontamenti e coperture  | € 186 970.13     | 24.93%         |                   |
| Pavimentazioni intonaci e rivestimenti                                    | € 191 363.47     | 25.52%         |                   |
| Predisposizione Impianto elettrico  | € 9 292.85       | 1.24%          |                   |
|   |                  | <b>100.00%</b> |                   |
| <b>di cui: oneri per la sicurezza sui lavori</b>                          |                  |                | <b>86.882,12</b>  |
| <b>LAVORI AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>                          |                  |                | <b>663.117,88</b> |

L'importo a base d'asta da assoggettare al ribasso, depurato degli oneri della sicurezza pari a € **86.882,12**, non soggetti a ribasso, risulta pertanto pari a € **663.117,88**

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell'[art. 106 del Codice](#).

L'importo dei lavori compensati o valutati "a corpo", come anche quello del "compenso a corpo" (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d'asta.

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell'assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

I superiori gruppi di lavorazioni omogenee costituiscono altresì le categorie di lavoro dell'appalto ai fini di quanto previsto dall'[art. 149 del Codice](#).

Per i requisiti di qualificazione, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice, ed in conformità all'[allegato «A» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#) (fino all'adozione delle linee guida indicate all'[art. 83, comma 2 del Codice](#)), i lavori sono stati classificati come riportato nella superiore tabella, indicando:

a) **la Categoria prevalente: OG2 - classifica III,<sup>1</sup> del DPR 207/2010, OG2 = Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela** .

La categoria **\_OG2\_** ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto. Esse sono subappaltabili ai sensi dell'articolo [174 del Codice](#), nei limiti previsti per la categoria prevalente, nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

b) **le Categorie scorporate: NON SONO PREVISTE CATEGORIE SCORPORABILI** ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 per le quali in funzione degli importi e delle percentuali relative, saranno indicate nel bando di gara i requisiti di qualificazione (obbligatoria o meno).

## Art. 2. - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi in:

- Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori
- Dismissioni e smontaggi
- Consolidamenti e murature
- Orizzontamenti e coperture
- Pavimentazioni, intonaci e rivestimenti
- Predisposizione impianto elettrico

Si prevedono, in forma sintetica, le seguenti principali lavorazioni:

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 61, co. 2 del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nel limiti della propria classifica incrementata di un quinto (la classifica **III-bis** abilita ad es. a partecipare a gare fino ad € 1.800.000,00).

- l'intero intervento consiste in un insieme coordinato di interventi per i corpi A ed H del complesso di Santa Chiara che consentano il miglioramento statico tramite il ripristino degli orizzontamenti danneggiati per entrambi i corpi di fabbrica e la ricostruzione dei maschi murari interni secondo lo schema originario strutturale del corpo H;
- in generale si prevede il consolidamento o il rifacimento di parti strutturali degradate/danneggiate relative agli attuali solai in legno del corpo A ed al solaio in latero-cemento degradato del corpo H; in entrambi i casi si realizzeranno solai in legno con caldana collaborante in cls con funzione di cucitura dei maschi murari:
- sono previsti interventi di ripristino del tetto del corpo H;
- sono previsti interventi di ripristino di infissi per il piano primo del corpo A e di nuova fornitura di infissi per il corpo H;
- per i singoli ambiti di intervento, che singolarmente o accorpati costituiscono l'oggetto d'appalto, si faccia riferimento alle relazioni descrittive ed agli elaborati grafici di progetto

### Art. 3. - CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all'Amministrazione <sup>(2)</sup>.

Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito

Al contratto sarà allegato un verbale con i contenuti di cui all'[art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, qualora non ancora intervenute disposizioni in merito a mezzo delle linee guida dell'ANAC.

### Art. 4. - ACCETTAZIONE APPALTO – DICHIARAZIONI PRELIMINARI - CONDIZIONI

L'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di accettare, secondo le percentuali sopra indicate e ferma restando la responsabilità per l'esecuzione e lo svolgimento dei lavori come prevista dalla legge, l'appalto di cui ai precedenti [artt. 1 e 2](#) e si obbliga ad eseguirlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio per l'importo complessivo indicato al successivo [art. 7](#).

Essa, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, come sopra allegati, che per le parti relative devono intendersi come qui riportati e trascritti e dei quali dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di partecipazione al pubblico incanto.

Inoltre, si impegna ed obbliga:

- a) ad osservare e adempiere tutte le prescrizioni che darà la Direzione Lavori per la buona esecuzione dell'appalto, nei modi e termini stabiliti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda;
- b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all'inizio che ad ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda, le relative penali;
- c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall'Impresa;
- d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia;
- e) ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. <sup>(3)</sup> e in particolare ad indicare uno o più conti correnti, bancari o postali, dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato [art. 3 della Legge 136/2010](#) e s.m. ed integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme;

<sup>2</sup> In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisorie.

<sup>3</sup> Trattandosi di lavori soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo le norme della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto specificatamente di sua competenza ed in particolare a:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'[art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto \(CUP\)](#).

- f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- g) a rispettare, oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale, dal presente Schema di contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda, dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché gli oneri e gli obblighi recati dal successivo **art. 47 e conseguenti** (procedure afferenti il regime di qualità).

Nell'accettare i lavori di cui ai superiori **artt. 1 e 2**, l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver visitato la località e gli immobili interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dalla Stazione Appaltante per valutare l'appalto;
- di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di avere considerato la distanza delle aziende e dei fornitori, di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare e le condizioni di operabilità in relazione alla durata ed all'entità dei lavori;
- di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti;
- di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi;
- di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso congrui e remunerativi, tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.
- di essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori avendo valutato adeguati e sufficienti i tempi previsti tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, di tutti gli oneri aggiuntivi e condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda e nel presente schema di contratto (in particolare **all'art. 47**);

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento e sistemi costruttivi.

## Art. 5. - CAUZIONE DEFINITIVA

- *Garanzia per mancato o inesatto adempimento*

L'Appaltatore, ai sensi dell'**art. 103, del Codice**, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fideiussione assicurativa della Società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

dell'importo <sup>(4)</sup> di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

**(caso 1)**

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**(caso 2)**

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 3.

La polizza fideiussoria definitiva è autenticata dal notaio e contiene la clausola della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art.1944 del codice civile <sup>(5)</sup>.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere <sup>(6)</sup>.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, come previsto al successivo **Art. 26**.

## Art. 6. - POLIZZA ASSICURATIVA – C.A.R. E R.C.T.

L'impresa ha prodotto la garanzia di cui all'**art. 103 del Codice** secondo gli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 (G. U. 11 maggio 2004 n.109 S.O.) giusta polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ a favore di questa Stazione Appaltante, sia per eventuali danni alle opere preesistenti sia per responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dallo Schema di contratto e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda, con copertura dei seguenti rischi:

- danni di esecuzione (**CAR**) con un con un massimale per i danni alle opere da realizzare (Partita 1) pari all'importo contrattuale dei lavori di € **750.000,00** e con un'estensione di garanzia <sup>(7)</sup> di € **5.000.000,00** a copertura dei danni ad opere preesistenti (Partita 2) e di € **150.000,00** a copertura dei danni e delle spese per scavi, demolizioni e sgombero (Partita 3);
- responsabilità civile (**RCT**) per danni causati a terzi con un massimale pari ad € **500.000,00** (importo pari al 5% della somma assicurata per i rischi – minimo 500 mila euro, massimo 5 milioni di euro) <sup>(8)</sup>,

### OVVERO

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa all'**art. 103 del Codice** relativo alla copertura dei rischi CAR e RCT secondo i massimali previsti nel bando di gara e nello schema di contratto e secondo gli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 (G. U. 11 maggio 2004 n.109 S.O.), che tenga indenne la stazione appaltante da

<sup>4</sup> Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.

<sup>5</sup> La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

<sup>6</sup> L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

<sup>7</sup> Si vedano gli importi di riferimento indicati in premessa per le polizze assicurative, e comunque quanto riportato nel bando di gara, congruentemente, per Lotto;

<sup>8</sup> La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorrerà dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### Art. 7. - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente a € **750.000,00**, di cui € **86.882,12** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € **663.217,88** per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dell'appalto di cui al presente contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta ed € **86.882,88** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo del contratto sopra descritto non vincola l'effettivo importo finale che risulterà nella sua interezza nella liquidazione finale.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del suddetto appalto saranno corrisposti all'Impresa nei modi e nei tempi specificati nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato [art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010](#) e s.m. ed integrazioni, nei termini stabiliti dal medesimo articolo.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell'appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

#### Art. 8. - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al [Codice](#) come recepito dalla L.R. n.12 del 12 luglio 2011, e le condizioni previste dall'allegato capitolato speciale d'appalto. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni che interverranno in corso d'opera, qualora esse siano ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'[art. 106 del Codice](#)

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo relativo, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al capitolato speciale d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco che, in tal modo ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

#### Art. 9. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore dovrà osservare le condizioni stabilite, nell'ordine, dalle seguenti disposizioni:

- a) [Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F](#), limitatamente agli articoli non abrogati dal [Codice](#) e dal [Regolamento di cui alle seguenti lett. c\) e d\)](#);
- b) [Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero di LL.PP.](#) approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145;
- c) [D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti ...»](#), qui richiamato come [Codice](#);
- d) [Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.106/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 qui richiamato come Regolamento nei limiti di validità fissati dal D lgs .n. 50/2016:](#)
- e) [Norme Tecniche per le Costruzioni emesse ai sensi delle leggi 05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64, di cui al D.M. 14.01.2008 e relative Istruzioni applicative di cui alla Circolare del Min. Infrastrutture e Trasporti 02.02.2009 n. 617, nonché alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.02.2011;](#)

Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:

- f) [Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari di qualsiasi rango \(nazionali, regionali, provinciali e comunali\) emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia di opere pubbliche e quelle riguardanti i beni culturali ed ambientali;](#)

- g) *Le norme emanate dal C.N.R. e dalle Commissioni tecniche NORMAL, le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamati, nonché i testi citati nello Schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;*
- h) *Le determinazioni, linee guida e Atti di regolazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, oggi ANAC.*

Per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e delle salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal testo unico sulla sicurezza **D.lgs. 81/2008** e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta esecuzione.

## Art. 10. - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore elegge domicilio presso .....<sup>(9)</sup> al seguente indirizzo: .....

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, dipendente dal contratto di appalto, saranno consegnate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

## Art. 11. - PAGAMENTI

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del suddetto appalto saranno corrisposti all'Impresa nei modi e nei tempi specificati nello Schema di Contratto all'art. 39.

L'Impresa si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato **art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010** e s.m. ed integrazioni, nei termini stabiliti dal medesimo articolo.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell'appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

## Art. 12. - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati presso il domicilio legale di cui **all'art. 10** <sup>(10)</sup>. Ai sensi dell'**art. 3 del capitolato generale** la/e persona/e riconosciuta/e dalla Stazione Appaltante ed autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere, e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, la cui designazione risulta dagli atti allegati al contratto <sup>(11)</sup>, sono le seguenti:

Sig. ....

Sig. ....

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovrà essere notificata tempestivamente alla Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall'appaltatore.

## Art. 13. - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma delle disposizioni dell'**art. 4 comma 1 del capitolato generale** l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato con rappresentanza da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso la Stazione Appaltante. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei

9 Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

10 Nello stesso contratto saranno indicati di norma il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.

11 Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

lavori, in luogo prossimo agli stessi.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia una persona fisica ma una società commerciale, una cooperativa o un consorzio, è obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilità tecniche dell'impresa per tutti i cantieri.

E' da precisare che il direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 87, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV (2.582.284 euro) di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori (importi inferiori a 2.582.284 euro) è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.

Il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'impresa, o con il suo Rappresentante delegato, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

#### Art. 14. - NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che il Direttore Tecnico dell'impresa è il sig. \_\_\_\_\_.

<ovvero>

che gli incaricati della Direzione Tecnica sono i signori: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

#### Art. 15. - FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal presente contratto in conformità a quanto previsto dall'[art. 92 del D.lgs. 159/2011](#). Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui, nel corso della sua esecuzione, il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'[art. 3 comma 9/bis della Legge n.136/2010](#) e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto nonché nell'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente [art. 4 lett. e\)](#); all'impresa saranno applicate, altresì, le sanzioni previste dall'[art.6](#) della suindicata legge.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'[art. 109 del Codice](#), avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

##### **Risoluzione in danno**

In corso di esecuzione dei lavori come disciplinata al successivo [Titolo 3](#), nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'[art. 108 del Codice](#), l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama il successivo [art. 68](#).

Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui [agli artt. 45 e 46](#), il caso di cui [al precedente art. 5](#) e l'inosservanza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l'Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.

#### Art. 16. - SPESE

Le spese relative all'imposta di bollo per l'originale e per le copie occorrenti, i diritti di rogito, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, **sono posti per intero a totale carico dell'Appaltatore**, senza diritto a rivalsa. La medesima si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel termine di giorni tre dalla richiesta.



Inoltre sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione<sup>12</sup>.

#### Art. 17. - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n° 131.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà un'apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali.

#### Art. 18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative della Stazione Appaltante per le finalità di gestione della commessa.

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario per l'espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai regolamenti.

Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali la Stazione Appaltante abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa.

L'interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. N. 196 del 30 agosto 2003.

#### Art. 19. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Palermo.

---

<sup>12</sup> Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni della vigente Tariffa – Allegato A – Parte Ia e IIa, di cui al D.P.R. n. 642/1972, e successive Circolari applicative vigenti (Circolare Ministero delle Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E approvata con D.M. 20 agosto 1992; Risoluzione dell'Agenda delle Entrate N. 97/E del 27 marzo 2002).

## TITOLO 2- ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

### Art. 20. - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, e nel caso di società nei confronti dei componenti dell'organo della Stazione Appaltante e del collegio sindacale, nessuno dei divieti previsti dal [Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), come da documentazione acquisita agli atti e consistente in ....., rilasciato da..... in data ..... e che si allega al presente contratto.

### Art. 21. - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

L'impresa si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", sottoscritta in sede di gara e allegata al presente atto (**Allegato.....**) in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Municipale n. 176 del 22.6.2006 di recepimento del "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 12/07/05 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture della Sicilia.

In particolare si richiamano i seguenti impegni, aventi effetto nell'esecuzione dell'appalto, assunti in modo solenne in sede di gara, con cui l'Appaltatore:

- si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione Appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".
- dichiara espressamente che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".

### Art. 22. - DIVIETI ED OBBLIGHI DEL CONTRATTO

Conformemente a quanto prescritto dall'[art. 105 del Codice](#), il contratto non può essere ceduto, pena la nullità. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'[art. 45, comma 2°, lett. d\) ed e\) del Codice](#) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'[art. 107, comma 2, lett. f\), g\), m\), o\) e p\) del Regolamento \(art. 170, 2° comma\)](#); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalle norme vigenti sul subappalto (cfr. [art. 105 del Codice](#) e [art. 170 del Regolamento](#)).

È vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione <sup>(13)</sup>.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati <sup>(14)</sup>.

#### **Fusioni e conferimenti**

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'[art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187](#), e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti al Titolo III del D.P.R. 207/2010.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'[art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575](#) e successive modificazioni.

#### **Subentri e riunioni di concorrenti**

In aggiunta a quanto previsto dal [Codice](#), si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto e che qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

## Art. 23. - SUBAPPALTO

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come *categoria prevalente*, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al [comma 2, lett. b\) dell'art. 12 della Legge n. 80/2014](#).

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad *opere generali ed a strutture, impianti ed opere speciali* <sup>(15)</sup> di cui al [comma 2, lett. b\) dell'art. 12 della Legge n. 80/2014](#) non potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Dette lavorazioni <sup>(16)</sup> comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

*(VERIFICARE dichiarazioni in sede di gara)*

Come dichiarato in sede di gara, l'Impresa non si avvarrà del subappalto.

*Ovvero*

Come dichiarato in sede di gara, l'Impresa si avvarrà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, del subappalto nei modi e nei termini previsti nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

L'Impresa, inoltre, come dichiarato in sede di gara, si avvarrà dei noli a freddo secondo la disciplina vigente in Sicilia.

*Ovvero*

L'Impresa, inoltre, come dichiarato in sede di gara, non si avvarrà dei noli a freddo.

*Ovvero*

Ai sensi dell'[art. 21, comma 1, della L.R. 13/09/1999 n.20](#) non saranno autorizzati eventuali noli a freddo.

<sup>13</sup> Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici vedere le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1991, n.52.

<sup>14</sup> L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[art.2359 del C.C.](#) con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.

<sup>15</sup> Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del [comma 2 dell'art.107 del Regolamento](#), se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

<sup>16</sup> Le medesime lavorazioni sono altresì scorponabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di "tipo verticale".

**Overo**

Come dichiarato in sede di gara, l'Impresa non si avvarrà del subappalto né di noli a freddo.

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'autorizzazione di sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi del [d.lgs. 159/2011](#). Qualora il Prefetto attesti, che nei confronti dei soggetti interessati ai sub-contratti emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante non autorizzerà il sub-contratto.

L'Impresa si obbliga, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (da inserire solo se l'impresa si avvarrà del subappalto) ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla [Legge n.136/2010](#) e s.m. ed integrazioni.

A tal fine la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'[art.3, comma 9, della predetta Legge](#), verificherà l'avvenuta ottemperanza alla suindicata disposizione normativa.

**Art. 24. - DISCIPLINA GENERALE DEL SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto dichiarato in sede di gara per l'attivazione effettiva di subappalti e/o subcontratti, si richiama la disciplina generale in materia di subappalti noli e forniture di cui all'[art. 105 del Codice](#).

Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione a ricorrere ai noli a freddo.

L'Appaltatore, in osservanza delle norme del Codice, può scorporare e subappaltare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria esse appartengano, alle seguenti condizioni discendenti dal combinato disposto del [Codice](#) e dei pronunciamenti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:

- 1 - è vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo [comma 2, lett. b\) dell'art. 12 della Legge n. 80/2014](#), nonché di quelli delle categorie di opere generali indicate nel bando come non-subappaltabili, qualora di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- 2 - è vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- 3 - i lavori delle categorie diverse da quelle di cui ai punti 1 e 2, indicati nel bando o nel Capitolato speciale d'appalto, possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità.
- 4 - qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione, i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo [comma 2, lett. b\) dell'art. 12 della Legge n. 80/2014](#), di importo non superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto e di importo superiore al 10% dell'importo totale ovvero a 150.000 Euro, devono essere obbligatoriamente subappaltati.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, che, comunque e indipendentemente dall'importo, deve essere sempre autorizzato della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni (17):

1. l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data d'inizio delle lavorazioni subappaltate; deve anche depositare una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, di società di imprese o di consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
3. l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4. non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e le successive modificazioni e integrazioni; l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste;

Ai sensi dell'[art. 105, comma 2 del Codice](#) è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore

17 Vedi [art.105 del Codice](#)

a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito ad una richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall'**art. 105, comma 18, del Codice**. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 39 del Regolamento generale.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consorziate, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro D. lgs. N. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

**Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).**

### Pagamento dei subappaltatori

1. In relazione alle disposizioni del bando, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente od indirettamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. Nel

primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso, in ogni caso secondo quanto previsto dal Codice e relativo Regolamento.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, secondo periodo, del Nuovo Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Nuovo Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 39, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'ottemperanza delle norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manod'opera, anche come richiamati al successivo **art. n. 45**;

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 23;
- b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

## Art. 25. - SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria prestata in sede di partecipazione alla gara dall'appaltatore, in quanto copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'assegnazione e affiderà l'appalto all'Impresa seconda classificata nella graduatoria.

## Art. 26. - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'**art. 103 del Codice** sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per il quale la garanzia è prestata.

## Art. 27. - COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE

Ai sensi dell'[art. 103 del Codice](#) la stipula della polizza indennitaria decennale , a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, **non è applicabile in ragione dell'importo del presente appalto.**

### TITOLO 3- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 28. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - DISCORDANZE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, gli elaborati richiamati all'**art. 1** del presente e in particolare:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente schema di contratto,
- c) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in seguito in relazione al loro valore indicativo;
- d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e le relazioni specialistiche compresa quella geologica;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento e le proposte integrative al predetto piano ovvero un piano di sicurezza sostitutivo;
- g) il piano operativo di sicurezza;
- h) il cronoprogramma di cui all'[articolo 40 del Regolamento](#).

##### **Discordanze**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto e schema di contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dallo schema di contratto e dal C.S.A. avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### Art. 29. - PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'allegato al progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dalla Stazione appaltante, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'[art.40, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#)), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori <sup>(18)</sup>.

Entro **15 giorni** dalla sottoscrizione del contratto, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori **un proprio programma esecutivo** dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante l'apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve le palesi illogicità o le indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione conformemente all'[art. 43, comma 10, del Regolamento](#).

La Direzione lavori potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore nell'ulteriore termine di 10 giorni dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dalla Stazione appaltante fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente comma.

<sup>18</sup> Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato [art. 43 del Regolamento](#). In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento ([art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010](#)).



**Ordine dei lavori**

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione della Stazione appaltante costituirà variante al programma dei lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici;
- e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al T.U. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro D. lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, nessun premio di accelerazione verrà riconosciuto all'Appaltatore.

**Art. 30. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – PENALI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito alla loro consegna, risultante da un apposito verbale, da effettuare non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge, previa convocazione dell'appaltatore <sup>(19)</sup>.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente questo termine è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e d'incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

**Consegna parziale**

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa e impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. La facoltà della Stazione Appaltante di procedere in via d'urgenza sopra richiamata, si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e di regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale <sup>(20)</sup>. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione,

<sup>19</sup> Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinario.

<sup>20</sup> In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il mantenimento e la prosecuzione dell'attività che si svolge nell'immobile oggetto dell'intervento, che richiede che i lavori vengano eseguiti in maniera parzializzata, non è da ritenere condizione per cui si possa richiedere la consegna parziale, pertanto la stessa va ritenuta totale e i maggiori oneri che l'appaltatore dovesse avere per la esecuzione dei lavori è compensata nell'importo previsto per spese generali e per oneri a carico dell'Appaltatore. Sarà compito e onere dell'Appaltatore organizzare i lavori in modo che, pur garantendo la giusta viabilità nelle zone oggetto di intervento, i lavori vengano ultimati nei tempi contrattuali.

#### **Capisaldi di livellazione**

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori <sup>(21)</sup>. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo **non oltre 15 giorni** dal verbale di consegna

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta;

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari allo **0,50 per mille** dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 40 giorni si applicheranno le disposizioni si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave ed accertata negligenza.

### **Art. 31. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI**

Il tempo utile complessivo per dare ultimati tutti i lavori sarà di **giorni 365 (trecentosessantacinque)** ripartiti secondo le indicazioni cronoprogramma, in **due fasi** distinte ed indipendenti, la seconda delle quali può essere avviata solo dopo il completamento della prima:

FASE 1) - Lavori del Corpo A - che prevede **giorni 152 (centocinquantadue)** naturali successivi e continui per l'esecuzione ed il completamento delle lavorazioni;

FASE 2) – Lavoro del corpo H, che prevede **giorni 213 (duecentotredici)** naturali successivi e continui per l'esecuzione ed il completamento delle lavorazioni;

I giorni saranno conteggiati a partire dalla data del relativo verbale di consegna.

Al fine di non bloccare le attività nel centro, tra le due fasi è previsto infatti una pausa di esecuzione dell'appalto che può giungere un massimo di **giorni 90 (novanta)** per consentire il completamento dei lavori di finitura al piano secondo del corpo A, opere non previste nel presente intervento, da eseguire a cura dell'Amministrazione Comunale - Ufficio Città Storica, al fine di renderlo agibile e consentire il trasferimento nel corpo A delle attività svolte nel corpo H, necessario per rendere disponibile all'inizio lavori del Corpo H.

Nessun compenso, rimborso o risarcimento di qualsiasi natura è previsto per il tempo di pausa intercorrente tra le due fasi.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori (oltre i 365 giorni complessivi), resta stabilita nella misura pari allo **0,50 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili <sup>(22)</sup>.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere

21 In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

22 La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

provinciale, regionale o nazionale <sup>(23)</sup>.

Nel caso di risoluzione del contratto, il periodo di ritardo sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma di esecuzione dei lavori ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.

## Art. 32. - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali <sup>(24)</sup> impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe della data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 24 e 25 del capitolato generale.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Nei periodi di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati al successivo **art. 58**.

L'appaltatore, come previsto dal capitolato generale, può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori per ritardi dovuti a cause a lui non riconducibili. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato sopravvenuta mancanza del direttore tecnico, l'appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di giorni 7.

## Art. 33. - VARIANTI

Le indicazioni descrittive dei lavori di cui ai precedenti articoli e gli elaborati progettuali allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti che a riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l'Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali. Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti nel presente Capitolato, quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l'adozione delle varianti stesse. L'Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà della Stazione appaltante si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell'elenco dei prezzi non impegna la Stazione appaltante alle loro esecuzione in quanto la Stazione appaltante stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio.

### **Variazione dei lavori (Modifica di contratti)**

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla

23 Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

24 Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.

risoluzione del contratto.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, previste dall'[art. 106 del Codice](#) degli appalti.

6. Salvo il caso di eccedenza del quinto dell'importo del contratto, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adeguamenti dei Piani di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza.

9. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori riceve la proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

#### **Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15 per cento del valore iniziale del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui [all'articolo 68](#) in quanto compatibile.

#### **Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'[articolo 8](#).

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i sottoelencati criteri, nel rispetto dei principi di cui al Codice:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricorrendo totalmente o parzialmente a nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi

nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## Art. 34. - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento l'[art. 190 del Regolamento](#).

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'[art. 190, comma 3 del Regolamento](#).

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## Art. 35. - PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) per i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie;
- c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti all'impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisorie, nessuna esclusa e quanto altro occorre a norma dell'[art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto](#) e dell'[art. 32 del Regolamento](#), per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi compenso per gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi, diminuiti del ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

## Art. 36. - REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Ai sensi del [l'art. 106, co. 1 lett. a\) del Codice](#), è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'[articolo 106 comma 1 lettera a\)](#), penultimo capoverso [del Codice](#), in deroga a quanto previsto dal comma precedente, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzario predisposto dalla regione nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
  - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già

- eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al prezzario di cui all'[art. 23 comma 7 del Codice](#), nelle quantità accertate dalla DL;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

Ai sensi dell'intervenuta normativa non è più applicabile l'istituto del prezzo chiuso.

### Art. 37. - ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. Il rimborso di tali somme avverrà contestualmente al successivo pagamento in acconto dei lavori e sulle somme anticipate nessun maggiore compenso, interesse o indennizzo, spetterà all'Appaltatore.

### Art. 38. - ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi del primo capoverso dell'[articolo 35 comma 18 del Codice](#) è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi del secondo capoverso dell'[articolo 35 comma 18 del Codice](#), l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo [articolo 39](#).

## Art. 39.- LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – PAGAMENTI IN ACCONTO

### a) Generalità

In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungeranno un importo non inferiore ad **euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)**, al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la ritenuta di garanzia ai sensi dell'[art. 30, co. 5 del Codice](#).

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del presente schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Si richiamano gli [artt. 180 e 185 del Regolamento](#).

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i Prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

### Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi ricavati dall'offerta presentata dall'Impresa aggiudicataria dei lavori, al momento dell'espletamento della gara d'appalto alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Saranno contabilizzate, solo le opere complete e funzionanti, a discrezione della D.L., fatta eccezione delle sole impalcature, ponti di servizio o delle opere provvisorie, che saranno pagate al **75%** a montaggio completato e il restante **25%** ad avvenuto smontaggio ed allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto.

### Lavori a corpo

L'importo dei lavori a corpo, verrà corrisposto in proporzione alla quota percentuale dei lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale. Tale percentuale è desunta da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., comunque, secondo quanto previsto all'[art. 184 del regolamento 207/2010](#).

### Materiali in cantiere

A discrezione della Stazione appaltante i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'[art. 180 del Regolamento](#), essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

### Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

### Certificazioni

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Impresa dovrà fornire le certificazioni **saranno contabilizzate al 95%**, il rimanente 5% verrà corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

### b) Termini per il pagamento

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori dovrà redigere la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emetterà, nei 30 gg. successivi all'acquisizione del D.U.R.C., il conseguente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.

1. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo **comma 2**;
- c) agli adempimenti di cui all'articolo **24** in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di un mandato di pagamento con l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni vigenti al momento relative ai contenuti di cui all'[art. 144 del Regolamento](#).

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

### c) Lavori eseguiti in subappalto

In conformità a quanto è stato espressamente indicato nel bando di gara, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ovvero ad adottare le procedure alternative di cui all'[art. 105 del Codice](#).

## Art. 40. - ULTIMAZIONE LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE

### a) Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo un apposito verbale, e, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato, che sottoscritto dal direttore di lavori viene trasmesso al responsabile del procedimento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

### b) Conto finale

Il conto finale sarà redatto, ai sensi dell'[art. 200 del Regolamento](#), entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'[art. 201 del citato Regolamento](#).

Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva sarà soggetta alle verifiche di collaudo e della regolare esecuzione dei lavori <sup>(25)</sup>.

### c) Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dalla Stazione appaltante, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di **MESI TRE**<sup>(26)</sup> dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di **MESI TRE**<sup>(27)</sup> dall'inizio con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla Stazione appaltante, così come prescritto dall'[art. 102 del Codice](#), salvo il caso previsto dall'[art. 219 del Regolamento](#).

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Appaltatore sarà

25 Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l'esecuzione del collaudo.

26 In genere 3 + 4 (In rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).

27 In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.



tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'[art.229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### d) **Difformità e vizi d'opera**

L'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo<sup>(28)</sup>.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante<sup>(29)</sup>.

Si richiama il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12 luglio 2011 in materia di collaudi, in particolare in riferimento ai casi di obbligatorietà di collaudo in corso d'opera previsti.

#### e) **Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione<sup>(30)</sup>.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

### Art. 41. - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal Regolamento, è fissato in giorni **90** (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte fiscali per i maggiori importi del contratto risultanti in fase esecutiva. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà un'apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal [D.M. 12 marzo 2004, n. 123](#). Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

### Art. 42. - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia.

28 V. l'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

29 Della consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.

30 Nel caso di uso o esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.

compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere, demolire o comunque alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori. Si richiama l'[art. 35 del Capitolato Generale](#).

## Art. 43. - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi<sup>31</sup>). Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama l'[art. 27 del capitolato generale](#) d'appalto.

## Art. 44. - DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguite. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione tecnica avrà carattere formale.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per insubordinazione, indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

## Art. 45. - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI – ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo

<sup>31</sup> Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all'Appaltatore, che dovrà uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

le maggiori responsabilità dell'Appaltatore <sup>32)</sup>. Si richiama l'art. 105, comma 9, del Codice.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Leg.vo n. 81/2008, la Stazione appaltante chiederà alle imprese esecutrici<sup>33)</sup> una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza mensile, durante l'esecuzione degli stessi, la copia, per estratto, dei documenti (libro unico) comprovanti la quantità di manodopera impiegata nel cantiere giornalmente (per ogni giorno, le ore lavorate di ciascun lavoratore), compresa quella dei subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali dati, anche mediante le ispezioni dirette in cantiere, ai fini della percentuale di manodopera da indicare per le verifiche di regolarità contributiva (DURC).

A norma dell'art. 105, comma 16, del Codice, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l'INPS e l'INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Estensione di responsabilità**

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

## **Art. 46. - SICUREZZA**

### **Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del

32 A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

33 Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.

proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto ai successivi punti, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo.

#### **Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 39 Regolamento generale e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 31 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 30, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 32.

#### **Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento generale, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dal presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'[articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice](#), l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## TITOLO 4 - ONERI E OBBLIGHI

## Art. 47. - Oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, ,8 del Capitolato Generale, al [Regolamento](#) ed agli altri specificati nel presente Schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto o nell'Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, nonché dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di natura generale seguenti:

1. **la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti** per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, con assunzione di ogni responsabilità per la non rispondenza delle opere e delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle progettate o previste dal capitolato speciale;
2. **la richiesta al direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte** per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
3. **l'assunzione in proprio**, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto,
4. **la formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione con solido stecco e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
5. **l'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
6. **lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
7. **la pulizia generale e disinfestazione**, ove occorra, delle aree consegnate, compreso lo sgombero, trasporto e smaltimento di materiali di risulta e rifiuti, anche speciali, presenti nelle stesse aree all'atto della consegna;
8. **la sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
9. **l'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori, compresi i ponteggi e le palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere;
10. **l'apprestamento delle opere provvisorie** quali ponteggi, impalcature, assiti, stecchi, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere;
11. **l'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti ai fini della sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
12. **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 rechneranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema che sarà fornito dalla Direzione dei Lavori. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi, le eventuali ditte subappaltatrici. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o

deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza;

13. **l'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture ogni volta che sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, al fine di ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle stesse; **la conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
14. **ogni onere necessario per la predisposizione delle campionature** di materiali, colori e tecniche di intervento, da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. e/o della Soprintendenza BB. CC. e AA. e le necessarie analisi di laboratorio richieste dalla Direzione dei Lavori per la diagnostica preventiva alla realizzazione degli interventi; in particolare le indagini stratigrafiche e i tests di intervento da eseguire in corso d'opera come prescritto eventualmente nei pareri di approvazione, compresa tutta la documentazione completa dei risultati delle indagini conoscitive e la documentazione fotografica di ogni fase dell'intervento. Si rimanda per ulteriori specificazioni e prescrizioni in merito alle operazioni di diagnostica e alla realizzazione degli interventi di restauro, ove previsti, del Capitolato speciale d'Appalto;
15. **l'esecuzione di tutte le prove** che verranno ordinate dalla direzione lavori, presso Istituti autorizzati, sui materiali e manufatti preesistenti e su quelli impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dal Collaudatore su tutte le opere, strutture e impianti, nonché prove di tenuta per le tubazioni; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture;
16. **la verifica dei calcoli** delle strutture e della relativa progettazione esecutiva secondo le vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni in attuazione della normativa sismica leggi n. 1086/71 e n. 64/74; la sottoscrizione, in qualità di esecutore, e relativa presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione non solleva l'appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere;
17. **la verifica dei calcoli** degli impianti e della relativa progettazione esecutiva per assicurarne la perfetta rispondenza alle norme vigenti, compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni, certificazioni e collaudi prescritti;
18. **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere; compresa la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con il divieto specifico di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
19. **gli oneri e gli obblighi recati dall'art. 47 e conseguenti** (procedure per i controlli analoghi al regime di qualità);
20. **gli eventuali disegni esecutivi di cantiere** riguardanti ogni tipo di dettaglio dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori relativi indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni di dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti da realizzare ed una serie di certificati comprovanti l'origine e qualità dei materiali impiegati.
21. **la prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori, comprese quelle relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
22. **l'adozione dei procedimenti e delle cautele** necessarie a garantire, nel compimento di tutti i lavori, l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
23. **la fornitura/costruzione di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione; saranno arredati, illuminati e provvisti di un armadio chiudibile a chiave a disposizione della D.L., tavolo, sedie, n. 2 personal computers di ultima generazione, dotati di accessori e periferiche (scanner, stampante a colori, fotocopiatrice), nonché programmi gestionali e tecnici per l'edizione dei



- testi, per il calcolo, il disegno CAD, la grafica e la gestione delle immagini, la contabilità dei lavori, etc. , e relativi materiali di consumo, per tutta la durata del cantiere;
24. **la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza** per tutto il periodo di durata dei lavori e fino alla conclusione delle operazioni di collaudo;
25. **l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
26. **l'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
27. **la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
28. **le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
29. **la fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
30. **la fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.*
  - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 <sup>[34]</sup>.*
31. **la riparazione dei danni**, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
32. **il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
33. **il mantenimento**, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
34. **la conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
35. **le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** interessati direttamente o indirettamente ai lavori per l'ottenimento di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. e l'osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. <sup>[35]</sup>. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni <sup>[36]</sup>.
36. **il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
37. **il ricevimento dei materiali** e forniture escluse dal presente appalto ed eventualmente approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, nonché lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del

34 Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.

35 Tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, fino alla riconsegna delle stesse all'Amministrazione, restando esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse.

36 L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee elettriche o ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dagli Enti competenti (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto").

cantiere, la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

38. **la custodia di opere escluse** dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente.  
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
39. **l'autorizzazione**, su richiesta della direzione lavori, al libero accesso ad altre Imprese o Ditte alle quali siano affidati lavori non compresi nel presente appalto ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché all'uso parziale o totale di ponteggi di servizio, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, e per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.). Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
40. **l'idonea protezione dei materiali impiegati** e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
41. **le spese per i collaudi tecnici**, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell'Amministrazione e/o degli Organi di controllo.
42. **le spese di collaudazione**, per tutte le indagini, prove e controlli che l'Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
43. **la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
44. **la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria** e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo;
45. **la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646**, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, e comunque fino alla consegna delle opere all'Amministrazione appaltante.
46. **lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sbracciaci, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
47. **la consegna**, come previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con un ordine di servizio, prima della chiusura del cantiere, del richiesto quantitativo del materiale usato nel corso dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi; il tutto, da liquidare in base al solo costo del materiale;
48. **le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
49. Sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese, gli oneri e gli adempimenti tutti discendenti dall'applicazione delle disposizioni tecniche previste dal C.S.A.
50. Tutti gli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione delle normative vigenti, anche se non espressamente richiamate.
51. **Sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese, gli oneri e gli adempimenti tutti discendenti dalla pausa di esecuzione dell'appalto prevista tra la Fase 1 – Lavori nel corpo A, e la Fase 2 – Lavori nel corpo H.**
52. **Sono a carico dell'appaltatore gli oneri discendenti dalla specifica organizzazione del cantiere e dalle aree messe a disposizione compatibilmente alle attività del Centro Santa Chiara (così come indicato nel PSC)**

#### Art. 48. - Oneri e obblighi dell'Appaltatore soggetti a rimborso

Per gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolo Generale d'Appalto, e da quelli contemplati dal presente Capitolato speciale al punto precedente e dall'Elenco dei prezzi (o da altri elaborati di progetto allegati di contratto) posti a carico dell'Appaltatore, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se

necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento; in particolare per quelli relativi ai punti che seguono:

1. **Gli oneri di accesso alla discarica**, previa certificazione della DL sulla congruenza delle quantità con quelle di cui alle voci di dismissione/demolizione/scavo contabilizzate, solo qualora sia stata preventivamente autorizzata la discarica (dotata di idonea abilitazione per la tipologia di materiali) presso cui conferire, e sia stato approvato il relativo prezzo di conferimento con congruità attestata dal D.L. E dal RUP;
2. **L'approntamento di un laboratorio di cantiere**, fisso o mobile, che l'Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
3. **Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie**, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in misura strettamente necessaria a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione previsto e secondo le voci previste in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto, in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture, o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.
4. **Le indagini geognostiche aggiuntive** ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell'Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
5. **L'esecuzione di esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del Capitolato Generale.
6. **Le prove di carico e di verifica** delle strutture, con l'apprestamento di quanto previsto e necessario, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell'Appaltatore;
7. **Le spese per il personale di assistenza** che l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall'Amministrazione per l'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
8. **I contributi per gli allacciamenti** di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell'Amministrazione su richiesta della stessa.

#### Art. 49. - Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori

Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato fornire altra attestazione di professionalità, oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
- chiedere all'appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

### Art. 50.- Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### Art. 51.- Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

### Art. 52.- Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### Art. 53.- Controlli della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nella disciplina del D. Leg.vo n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento.....  
 Responsabile dei lavori .....  
 Coordinatore sicurezza fase esecuzione .....  
 Direttore dei lavori .....  
 Direttore operativo .....  
 Direttore operativo .....  
 Assistente di cantiere.....

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto dell'appaltatore, né alcuna preclusione per la Stazione appaltante.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

La Direzione Lavori prescrive, in qualsiasi momento, tutte le prove ritenute necessarie e quelle prescritte dal presente Capitolato, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere, che l'Appaltatore resta obbligato ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

La Stazione appaltante richiede e verifica che l'Appaltatore adotti le misure necessarie affinché tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

La Stazione appaltante richiede e verifica che tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, siano eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione delle lavorazioni potrà richiedere la dismissione e demolizione delle opere necessarie o non allibrare le opere di cui non è riuscito a valutare la regolare esecuzione.

In tali casi, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.

#### Art. 54. - Controlli diversi

Sarà compito e diritto del Direttore dei Lavori:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'[articolo 105, comma 14, del Codice](#).

## TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 55. - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito [dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto](#).

L'appaltatore, raggiunto l'importo dei lavori previsto all'art. 39 del presente capitolato, dovrà comunicare per iscritto alla D.L. tale avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli stessi e l'emissione del relativo certificato di pagamento. Tale richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovrà essere inoltre effettuata per tutte le opere, per le quali lavorazioni successive, non ne consentano di accertarne la regolare esecuzione né la corretta contabilizzazione. In tal caso saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi ed quant'altro necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione delle lavorazioni non riscontrabili direttamente.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona esecuzione di tutti i lavori, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

### Art. 56. - DANNI

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.

Saranno considerati **danni di forza maggiore** quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

I danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

### Art. 57. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Ad integrazione delle fattispecie per le quali è prevista la facoltà di recesso ai sensi del superiore art. 15, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante la spedizione di una lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza.

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante sarà trasmessa all'appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si svolgerà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio, o di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l'ulteriore azione della Stazione Appaltante, avverranno nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'imparto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'imparto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definito dall'[art. 106, comma 10 del Codice](#), si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'imparto originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'imparto del contratto.

## Art. 58. - RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dei lavori, qualunque sia la contestazione.

Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto devono essere formalizzate nei modi e nei tempi previsti dal [Regolamento](#) per l'iscrizione delle riserve, [artt. 190 e 191](#) e altri connessi che le richiamano.

In particolare si richiama che le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore; in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto



pregiudizievole.

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l'importo precisando che l'Appaltatore all'atto della firma del conto finale non può iscriverne domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Le riserve devono essere formulate e devono indicare con precisione le cifre di compenso richieste e le ragioni sulle quali si fondano; qualora l'esplicitazione e la quantificazione non sia possibile all'atto della firma con riserva del registro di contabilità, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro quindici giorni.

## Art. 59. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per gli appalti sotto soglia comunitaria, tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, intervenute, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite all'autorità giudiziaria - secondo la competenza spettante, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 204 del Codice - solo dopo che siano state esperite le modalità di definizione indicate alla Parte VI - Titolo I - Contenzioso del Codice stesso e di seguito parzialmente richiamate.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## Art. 60. - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice, il procedimento dell'accordo bonario può essere attivato qualora, a seguito delle riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale; il procedimento può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

2. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia l'importo delle riserve, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori.

3. Il RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili formula una proposta o, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

5. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

6. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

7. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### Art. 61. - TRANSAZIONE

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente articolo, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

#### Art. 62. - ARBITRATO

Ai sensi di quanto disciplinato dall'[art. 209 del Codice](#), tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, intervenute, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore e derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsti dall'[art. 205 del Codice](#), possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione

La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.

L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

È fatto comunque divieto all'Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.

#### Art. 63. - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'[art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) sono sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall'Appaltatore.

#### Art. 64. - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore; in particolare al capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e al Regolamento DPR 207/2010, per quanto applicabile e non abrogato, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale di appalto.

Io sottoscritto dott. .... ho compilato e ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia in \_\_\_\_\_ facciate di carta resa legale, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno piena e incondizionata accettazione, unitamente con gli allegati.

Per  
L'APPALTATORE

Per  
LA STAZIONE APPALTANTE

L'Ufficiale ROGANTE